REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1978

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ai prodotti tessili di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento in questione ha prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal 1° luglio 1978, ed alle stesse condizioni, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977 [2];

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1197/78, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo;

considerando che è opportuno al riguardo adottare, alle stesse condizioni, le disposizioni contemplate per i prodotti tessili dai regolamenti (CEE) n. 2966/77, (CEE) n. 2967/77, (CEE) n. 2968/77 e (CEE) n. 2969/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977 [3], relativi alla definizione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo, applicabili per i prodotti in questione durante il primo semestre 1978;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2966/77, (CEE) n. 2967/77, (CEE) n. 2968/77 e (CEE) n. 2969/77 sono valide per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1197/78.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 67.
[3] GU n. L 350 del 30. 12. 1977, pagg. 1, 56, 59 e 62.